

Massa , 21 settembre 2012

Prot. n°

Allegati:

Rif. nota

Prot. n°

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  
Forestali  
PISA  
All'Ordine degli Architetti  
CARRARA  
All'Ordine degli Ingegneri  
Carrara  
Al Collegio dei Geometri e dei Geometri  
Laureati  
MASSA  
Al Collegio dei Periti Agrari  
MASSA  
Al Collegio dei Periti Industriali  
CARRARA

p.c.  
Direzione regionale Toscana  
Area Supporto e Coordinamento Operativo  
FIRENZE

**Oggetto:** Attività di accertamento con attribuzione della rendita presunta – Sanzioni amministrative di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – Chiarimenti e istruzioni operative.

Con riferimento all'oggetto, si informano codesti spettabili Ordini professionali che con nota prot. n. 43927 del 17 settembre 2012 la Direzione centrale Catasto e cartografia ha fornito chiarimenti e istruzioni operative.

In particolare, è stato chiarito che la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui all'articolo 2, comma 5 *bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, costituisce autonoma fattispecie sanzionatoria cui consegue l'applicazione delle sanzioni nella misura determinata dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Si ricorda che il termine di 120 giorni, al cui infruttuoso spirare è correlata l'applicabilità delle sanzioni richiamate, risulta scaduto il **31 agosto 2012**.

La Direzione centrale ha poi evidenziato che, in quanto fattispecie autonoma, risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

*Pertanto «se l'atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni, ovvero entro un anno dallo scadere del termine previsto per l'adempimento spontaneo (nel caso di cui trattasi, 120 giorni dalla data di pubblicazione dei comunicati di cui si è detto), si rende applicabile la riduzione della sanzione, rispettivamente, ad un decimo ovvero ad un ottavo del minimo edittale».*

Rimane fermo che, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 2002 «l'istituto in esame può trovare applicazione solo a condizione che:

- *Il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale provveda spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dalla norma;*
- *La violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;*
- *Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti.*

*Riepilogando, possono verificarsi le seguenti ipotesi:*

- a) *Riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro novanta giorni: € 103,20;*
- b) *Riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro un anno: € 129,00;*
- c) *Contestazione e irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. N. 472 del 1997, nella misura determinata dall'Ufficio, nell'ipotesi di presentazione dell'atto di aggiornamento oltre l'anno, ovvero anche nell'ipotesi di presentazione entro l'anno, qualora difettino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00».*

Nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche per l'invio del DOCFA telematico, la Direzione centrale ha segnalato che i professionisti interessati possono indicare una data fittizia come data di ultimazione lavori che, per il caso in esame è il 1° agosto 2012, specificando nella relazione del Mod. D la circostanza e l'effettiva data di ultimazione lavori.

Tanto si comunica chiedendo a Codesti Ordini professionali di portare a conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente nota.

IL DIRETTORE  
(Massimo Moretti)

